

Legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46

**Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso).**

(BURC n. 233 del 25 ottobre 2023)

**Art. 1**

(Integrazioni alla [l.r. n. 19/2001](#))

1. Dopo l'articolo 29 della [legge regionale 4 settembre 2001, n. 19](#) (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 29-bis

*(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)*

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518](#) (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”.

**Art. 2**

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.